

Organismo di Conciliazione Forense
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese
iscritto al n.174 del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia
Piazza Cacciatori delle Alpi, 4 - 21100 Varese
Tel. e Fax 0332.285219

“REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VARESE”

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 – come modificati dal D.L. n.69/13 - il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Le parti, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n.28/10, così come modificato dal D.L. 69/13, convertito nella Legge n.98/2013, partecipano all'intero procedimento con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo professionale.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, come modificato dal D.L. n. 69/13, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione, sito nel luogo ove ha sede il giudice che sarebbe territorialmente competente a decidere della controversia.

In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima istanza.

La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Varese), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:

- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse
- oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con

attestazione scritta del relativo potere;

- dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dell'ODC (solo in caso di domanda congiunta);
- eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento;
 - indicazione del giudice che sarebbe eventualmente competente in ragione di territorio a decidere la controversia

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione di questo regolamento, delle indennità di cui al tariffario di questo Organismo e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti di questo stesso Organismo.

Ogni parte, che abbia aderito alla procedura di mediazione, ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento:

- annota la domanda nell'apposito registro,

- designa un mediatore e fissa la data e il luogo dell'incontro entro 30 giorni dandone comunicazione alle parti - in una forma comprovante l'avvenuta ricezione -, precisando alle stesse che dovranno partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovranno essere assistite da un avvocato iscritto all'Albo
- comunica altresì alle parti le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10
- trasmette copia della domanda di mediazione alla parte chiamata con l'invito a comunicare la propria adesione, indicando chi sarà presente.

Le parti potranno d'accordo tra loro designare diverso mediatore tra quelli iscritti nell'elenco tenuto dall'organismo, dandone congiunta comunicazione alla segreteria almeno ventiquattro ore prima dell'incontro fissato. In tal caso l'incontro verrà differito alla data che sarà indicata dal mediatore da loro designato.

Le spese di segreteria e postali saranno rimborsate dalle parti.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

Il mediatore non decide la controversia né svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia e sui contenuti dell'accordo

Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dal codice etico di questo Organismo, è designato dalle parti, o in difetto di indicazione comune dall'Organismo - tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco - secondo criteri inderogabili di turnazione (cd. qualificata) predeterminati tenendo conto dell'oggetto, del valore della controversia e anche della specifica competenza professionale, quest'ultima come specificata dai mediatori nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione (ai sensi del DM 145/11). A tal fine il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. Nell'ambito della medesima competenza professionale la designazione avverrà mediante criteri oggettivi di turnazione.

E' facoltà dell'Organismo nominare più di un mediatore.

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'Organismo.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua

designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo.

Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nominerà un altro mediatore. L'Organismo provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo.

In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione e comunque non più di tre volte in un triennio pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

L'Organismo consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente (art. 4 co. 3 lett. b DM 145/11).

Lo stesso sarà consentito anche ai mediatori di altri Organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio Organismo e presso gli Organismi dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi.

Al fine di garantire il tirocinio assistito tanto il Mediatore designato quanto le parti non possono opporsi alla partecipazione di più mediatori a ciascun procedimento.

I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.

ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

L'ODC fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell'art. 8, 1 comma, Dlgs 28/2010.

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo.

Il mediatore informa le parti circa i connotati, le modalità di svolgimento della mediazione e gli effetti della stessa, all'esito del quale invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno la procedura di mediazione

Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro di cui all'art. 8 1 comma D.lgs. 28/2010 esprimono la volontà di iniziare la procedura di mediazione e di procedere con lo svolgimento, Il mediatore

conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8 comma 4 D.lgs. 28/10. La nomina dell'esperto é subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri secondo compenso preventivamente concordato.

L'incontro - con l'accordo del mediatore e della segreteria - può essere rinviato ad altra data su richiesta motivata di una o di entrambe le parti e solo se la parte convocata abbia preventivamente aderito alla procedura.

ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.

Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari.

Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13, modificato dal D.lgs. 69/13.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Quando l'accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale, con l'indicazione dell'eventuale proposta o del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di

sottoscrivere.

In caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria dell'ODC e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché nessuna delle parti compare verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione ed all'esito dello stesso verrà rilasciato verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa che le parti dovranno compilare e sottoscrivere.

Nel caso in cui l'ODC venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso, i quali proseguiranno presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Ai sensi dell'art. 12, così come modificato dal D.lgs. 69/13, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 7 - INDENNITA'

L'indennità di mediazione – comprensive dell'onorario del mediatore – è dovuta, in solido, da ciascuna parte nel caso di prosecuzione del procedimento come da tariffario dell'Organismo e devono essere corrisposte dopo il primo incontro di mediazione.

L'eventuale importo dovuto a saldo, in caso di esito positivo della mediazione o di aggiornamento del valore della procedura, deve essere versato al termine della procedura.

In caso le parti decidano di proseguire nella procedura di mediazione l'indennità è dovuta anche nell'eventualità di abbandono del procedimento dopo il primo incontro.

Il compenso per l'esperto di cui all'art.5 c.8 D.lgs. 28/10 è liquidato a parte nella misura concordata

con l'esperto e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.

Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le parti sui criteri di determinazione del valore si intende riferito allo scaglione di valore da €. 25.000,00 ad €. 50.000,00.

Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti, é facoltà dell'Organismo richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

L'Organismo può con delibera del proprio consiglio direttivo rideterminare l'ammontare delle indennità.

ARTICOLO 8 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 (D.lgs. 69/13) all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni – a tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'ODC/ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODC/ODM lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, così come l'avvocato che le assiste, devono svolgere la loro prestazione gratuitamente.

ARTICOLO 9 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'Organismo può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

ARTICOLO 10 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga su concorde richiesta delle parti.

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODC i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall'art.22 D.lgs. 28/10.

ARTICOLO 12 - PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE

Ove l'ODC si avvalga di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;

la qualificazione dell'oggetto e della natura della controversia, nonché la scelta dell'Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;

la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante

l'indicazione del valore della controversia;

l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;

la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.

imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante e del luogo in cui ha sede la giurisdizione territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è comunque tenuta a comunicare la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.

L'ODM/ODC non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori.

ARTICOLO 14 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE O MEDIAZIONE

L'ODC si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri Organismi di Conciliazione o di Mediazione al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.